

# COMUNE DI BIANDRONNO (PROV. VARESE.....)

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI

APPROVATO IN C.C. N° 34 DEL 12/6/2002

### INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento	12	Titolare, responsabile ed incaricati
2	Finalità	13	Trattamento dei dati
3	Definizioni di riferimento	14	Sicurezza dei dati
4	Individuazione delle funzioni istituzionali	15	Elaboratori accessibili in rete
5	Identificazione delle attività che perseguono l'interesse pubblico	16	Accesso ai dati sensibili
6	Trasmissione e scambio di dati con altri soggetti	17	Conservazione supporti non informatici
7	Trattamento interno dei dati personali	18	Protocollo d'intesa - Informazione
8	Richiesta di soggetti pubblici	19	Diritti dell'interessato - Controlli
9	Richiesta di soggetti privati	20	Entrata in vigore del regolamento
10	Attività amministrativa	21	Casi non previsti dal presente regolamento
11	Individuazione delle banche dati	22	Rinvio dinamico

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e successive modificazioni, come integrata dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675", e successive modificazioni, e dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, recante: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675".

### Art. 2

#### Finalità

1. Il Comune, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche.

2. In adempimento dell'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità;

4. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali del Comune si intendono le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni.

### Art. 3

#### Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di: banca dati, trattamento, dato personale, titolare, responsabile, incaricato, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco, Garante, misure minime, strumenti, amministrazione di sistemi e dati, si fa riferimento all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; all'art. 1, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135; all'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

### Art. 4

#### Individuazione delle funzioni istituzionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 27, comma 1, della legge n. 675/1996, per funzioni istituzionali si intendono:

a) le funzioni attribuite al comune dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali e dai regolamenti, nonché dalle norme comunitarie applicabili;

b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;

c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal comune alla cittadinanza.

Art. 5

Identificazione delle attività che perseguono l'interesse pubblico

1. In relazione al disposto dell'art. 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n° 675, inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 maggio 1999, n° 135; vengono identificati, in aggiunta a quelli previsti dagli articoli:

- 6) Stato civile, anagrafi e liste elettorali.
- 7) Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero.
- 8) Esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi.
- 9) Rapporti di lavoro.
- 10) Materia tributaria e doganale.
- 11) Attività di controllo e ispettive.
- 12) Istruzione.
- 13) Benefici economici e abilitazioni.
- 14) Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.
- 15) Volontariato e obiezione di coscienza.
- 16) Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale.
- 17) Tutela della salute.
- 18) Interruzione volontaria della gravidanza.
- 19) Tossicodipendenza.
- 20) Portatori di handicap.
- 21) Rapporti con enti di culto.
- 22) Statistica.
- 23) Ricerca storica e archivi.

del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 135, come dal prospetto che segue, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite.

Finalità di interesse pubblico	Disposizioni di Leggi	Dati Sensibili trattati	Operazioni effettuabili
Tutela dell'Ambiente	Legge Galli	Dati indicativi l'insediamento produttivo	Raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici
Realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità	L. 109/1994, D.Lgs. 626/1994, L. 494/1996 DPR 554/99	Dati personali idonei a rilevare la condizione giuridica	Raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici

Finalità di interesse pubblico	Disposizioni di Leggi	Dati Sensibili trattati	Operazioni effettuabili
Gestione dei servizi di refezione scolastica	D.Lgs.vo 29/1994, L.R. 31/1980 e D.G.r. n. 6/377435 del 17/07/1998	Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose	Raccolta , registrazione , organizzazione, elaborazione conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici
Gestione attività socialmente utile	D. Lgs. Vo 468/1997	Dati personali idonei a rivelare l'adesione a sindacati, lo stato di salute	Raccolta , registrazione , organizzazione, elaborazione conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici
Gestione dei rapporti contrattuali , per appalti di opere, servizi e forniture	L. 109/1994, D.P.R. 573/1994, D. Lgv.vo 157/1995 , Regolamento dei contratti	Dati personali idonei a rivelare l'adesione a sindacati, lo stato di salute, le condizioni giuridiche	Raccolta , registrazione , organizzazione, elaborazione conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici
Disciplina del commercio e delle attività produttive in genere	D. Lgs.vo . 114/1998 L. 285/91 (Artigianato in genere)	Requisito morali	Raccolta , registrazione , organizzazione, elaborazione conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici

Finalità di interesse pubblico	Disposizioni di Leggi	Dati Sensibili trattati	Operazioni effettuabili
Gestione ed organizzazione "Gruppo Volontari Protezione Civile  Volontari	L.225/1992 Regolamento volontari di Protezione Civile  L. 266 dell'11/4/91 e Legge Regionale n. 22 del 24/07/1993	Dati personali idonei a rilevare lo stato di salute	Raccolta , registrazione , organizzazione , elaborazione , conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici
Diffusione della cultura ai cittadini anche oltre gli ambiti dell'istruzione e della formazione scolastica. Realizzazione delle forme di reinserimento sociale degli anziani ed incentivazione dei rapporti con le associazioni culturali e gli organismi senza fine di lucro	Legge 59/1997, art. 4	Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni a carattere politico, filosofico	Raccolta , registrazione , organizzazione , elaborazione , conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici
Diffusione delle attività sportive ed incentivazione dei rapporti con le associazioni sportive e gli altri organismi senza fini di lucro	D.P.R. 616/1977, art. 60 e Statuto Comunale	Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute	Raccolta , registrazione , organizzazione , elaborazione , conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici
Incentivazione all'occupazione	D.L. 515/95	Dati personali idonei a rilevare lo stato di Salute	Raccolta , registrazione , organizzazione , elaborazione , conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici

Finalità di interesse pubblico	Disposizioni di Leggi	Dati Sensibili trattati	Operazioni effettuabili
Invalidi civili	L. 482/68 e Decreto 28/11/96	Dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e situazione economica	Raccolta , registrazione , organizzazione, elaborazione conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici
Adozione e Affidamento	L. n. 184/83 Decreto 28/06/1985	Dati personali idonei a rilevare l'origine e quello già contemplato da norme legislative	Raccolta , registrazione , organizzazione, elaborazione conservazione. La modificazione, la cancellazione e la distribuzione sono effettuate nei casi previsti dalla Legge. Trattamento effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici

#### Art. 6

##### Trasmissione e scambio di dati con altri soggetti

1. Il comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ad all'identità personale degli interessati, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli altri enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati dei pubblici servizi, anche associati, che operano, in collaborazione con l'amministrazione comunale, in attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 4.

#### Art. 7

##### Trattamento interno dei dati personali

1. Tutte le istanze di trattamento dei dati personali, all'interno dell'ente, vanno soddisfatte se destinate al perseguimento del pubblico interesse e per fini istituzionali.

#### Art. 8

##### Richiesta di soggetti pubblici

1. In presenza di istanze di soggetti pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 675/1996
2. Trovano applicazione le norme di cui all'art. 2 della legge n. 135/1999 e dell'art. 10 della legge n. 675/1996.

## Art. 9

### Richiesta di soggetti privati

1. Le richieste di soggetti privati intese ad ottenere il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali nel rispetto delle norme di cui all'art. 20 della legge n. 675/1996, devono essere presentate per iscritto e devono contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) scopi e finalità della richiesta;
- c) indicazione della banca dati;
- d) indicazione delle norme in base alle quali sussiste il diritto del richiedente.

2. Il Responsabile del trattamento valuta che la diffusione e la comunicazione sia compatibile con i fini istituzionali dell'ente e che l'accoglimento dell'istanza non leda i diritti e le libertà fondamentali tutelati dalla legge n. 675/1996, e, in particolare, il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono. In caso positivo, provvede alla trasmissione dei dati richiesti; in caso contrario emette provvedimento motivato di diniego.

## Art. 10

### Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune si svolge, principalmente, con l'emissione, la elaborazione, la riproduzione e la trasmissione di dati, compresi i procedimenti per la emanazione di provvedimenti, mediante sistemi informatici o telematici.

2. Per l'attività informatica di cui al comma precedente dovranno essere rigorosamente rispettate le norme di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal D.Lgs. 10 novembre 1997, n. 513.

4. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente comma 3 è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all'utilizzo della firma digitale, chiavi biometriche o altre soluzioni tecniche.

## Art. 11

### Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gestite da questo comune corrispondono ai programmi previsti dal sistema informatico in esecuzione di deliberazioni e determinazioni adottate dall'organo competente.

2. Le banche dati sono rilevate con determinazione del responsabile del trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 12.

## Art. 12

### Titolare, responsabile ed incaricati

1. Il comune di Biandronno rappresentato dal Sindaco Pro- Tempore è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti.

2. Ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dall'art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, con determinazione del Sindaco è designato il responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili registrati nelle proprie banche dati. Con la stessa determinazione viene designato il sostituto del responsabile.

3. Il responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili di cui al precedente comma 2, con propria determinazione designerà, per ogni ufficio o servizio, di concerto con i rispettivi responsabili, gli incaricati del trattamento. Con la stessa determinazione saranno date le direttive e le istruzioni necessarie.

4. Nell'utilizzo dei dati personali o sensibili la cui gestione è condivisa da più articolazioni organizzative la responsabilità è attribuita al dipendente appartenente, organizzativamente, alla posizione superiore.

5. Gli incaricati del trattamento dei dati rispondono del loro operato direttamente ai responsabili di cui ai precedenti commi 2 e 4.

### Art. 13

#### Trattamento dei dati

1. Per i dati in possesso dell'amministrazione trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati, vengono individuate tre categorie:

a) trattamenti di dati personali mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali (art. 2, D.P.R. n. 318/1999);

b) trattamenti di dati personali effettuati mediante elaboratori accessibili in rete (artt. 3 e 7 D.P.R. n. 318/1999), categoria a sua volta distinta in:

- elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico (art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 318/1999);

- elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico (art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 318/1999);

c) trattamenti di dati personali effettuati per fini esclusivamente personali (ai sensi dell'articolo 3 della legge 675/1996) mediante elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata, fatta salva la specifica disciplina del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed aggiunte.

3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, disciplinate al successivo art. 18.

5. Il divieto di cui al precedente comma 4 non si applica al personale dipendente del comune e delle sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

### Art. 14

#### Sicurezza dei dati

1. Il comune di ...Biandronno ..... avrà cura di facilitare la frequenza di corsi relativi alla speciale disciplina dell'informatica.

2. Tutta l'attività di gestione dovrà essere finalizzata a:

- a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati;
- b) evitare l'accesso, non autorizzato, alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
- c) prevenire:
  - trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
  - la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento;

### Art. 15

#### Elaboratori accessibili in rete

1. In presenza di elaboratori accessibili in rete, troveranno puntuale applicazione le norme di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.



**Art. 16**

**Accesso ai dati sensibili**

1. Per l'accesso ai dati sensibili e ai dati inerenti alla salute, con determinazione del responsabile del servizio saranno rilasciate periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, autorizzazioni singole o a gruppi di lavoro per il trattamento dei dati e la manutenzione

2. L'autorizzazione dovrà essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni assegnate all'incaricato.

**Art. 17**

**Conservazione supporti non informatici**

1. I supporti non informatici che contengono i dati sensibili saranno conservati e custoditi con le modalità di cui all'art. 9 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

**Art. 18**

**Protocollo d'intesa – Informazione**

1. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al precedente art. 6 è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazioni dei dati.

2. Il responsabile del servizio garantisce, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soggetti che ad essa conferiscono dati, ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate

**Art. 19**

**Diritti dell'interessato – Controlli**

1. Il responsabile del servizio individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, presso le proprie articolazioni organizzative.

2. A cura dei responsabili dei vari servizi sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

**Art. 20**

**Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento esecutivo, verrà ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 67 dello statuto comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della predetta pubblicazione

2. Il Segretario Comunale riporterà in calce all'originale del presente regolamento gli estremi dell'avvenuta pubblicazione di cui al comma precedente

**Art. 21**

**Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) il regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi

**Art. 22**

**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.